

REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2000

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le merci soggette a trattamento tariffario favorevole vengono immesse in libera pratica indicando nella relativa dichiarazione doganale il codice corrispondente al trattamento in questione.
- (2) Per le merci soggette a trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura, le condizioni per la concessione del trattamento favorevole sono controllate al momento dell'immissione in libera pratica, in quanto dette merci non sono più sottoposte ad ulteriori controlli doganali. È quindi auspicabile riunire in un unico testo giuridico la classificazione tariffaria delle merci che fruiscono di un trattamento favorevole a motivo della loro natura e le condizioni per la concessione del trattamento stesso.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è modificato come segue:

- 1) Nel «Sommaro» sotto a «Parte prima — sezione II — disposizioni speciali», dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

«F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci»

- 2) Nella terza parte del «Sommaro» dopo «Sezione III — contingenti» viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8: Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9: Certificati»

- 3) Nella «Parte prima — Sezione II — Disposizioni speciali», dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

«F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

— Merci inadatte all'alimentazione,

— semi,

— veli e tele da buratto, non confezionati,

— alcuni tipi di uva da tavola, fondute, vino Tokay, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci (*) che rinviano alla seguente nota:

“L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari”.

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

— granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (**);

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.

- patate da semina: direttiva 66/403/CEE del Consiglio (**);
- semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 69/208/CEE del Consiglio (****).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abbruttamento o a simili fini industriali.
5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, vini Tokai, tabacchi e nitrati, a condizione che sia presentato un certificato debitamente avallato insieme alle fatture che riportano il numero o i numeri di serie dei corrispondenti certificati alle quali si riferisce. Le disposizioni che disciplinano il rilascio dei certificati e i loro modelli figurano nell'allegato 9.

(*) Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 00, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00

(**) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(***) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(****) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.».

- 4) Il testo «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia» nelle note dei codici NC: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, ex 0806 10 10 nell'allegato 2, 1001 90 10, 1005 10 11/13/15/19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10, 2106 90 10, 2204 21 93/97, 2204 29 93/97, 2401 10 10/20/30/41/49, 2401 20 10/20/30/41/49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00 è sostituito dal testo seguente:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella Sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.»

- 5) L'allegato del presente regolamento è inserito nell'allegato I dopo la Parte III — allegati tariffari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

*ALLEGATO 8***MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE****(Elenco dei denaturanti)**

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

Allegato 8

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Nome	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Essenza di trementina	500
			Essenza di lavanda	100
			Olio di rosmarino	150
			Olio di betulla	100
		— Tuorli d'uova:		
	0408 11	— — essiccati:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	5 000
		— il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)		
		— il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)		
	0408 11 20	— — — inadatti al consumo umano		
	0408 19	— — altri:		
0408 19 20	— — — inadatti al consumo umano			
	— altri:			
0408 91	— — essiccati:			
0408 91 20	— — — inadatti al consumo umano			
040899	— — altri:			
0408 99 20	— — — inadatti al consumo umano			
2	1106	Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:	Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi	1 000
	1106 20	— di sago o di radici o tuberi della voce 0714:	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:	5 000
	1106 20 10	— — denaturati	— il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante				
			Denominazione			Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato	
			Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C 1 ⁽¹⁾		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
3	2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:	Sale sodico del 4-solfobenzenzores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenze n-4-solfonico (colore: giallo)	Crisoina S	14 270	6	
		— Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:	Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido AB	13 015	6	
	2501 00 51	— — altri:					
		— — — denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16 290	1	
			Tetrabromfluore sceina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45 380	0,5	
			Naftalina	Naftalina	—	250	
			Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000	
	Dicromato di sodio o di potassio	Dicromato di sodio o di potassio	—	30			
	Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe ₂ O ₃ in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250			
	Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio		3 000			

⁽¹⁾ Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3ª edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

N. d'ordine	Codice NC ex	Designazione delle merci	Denaturante	
			Denominazione	Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più dell'80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:		
		— Ovoalbumina:		
	3502 11	— — essiccata		
	3502 11 10	— — — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
	3502 19	— — altra:		
	3502 19 10	— — — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
	3502 20	— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:	Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	2 000
	3502 20 10	— — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	Nitrato di sodio (per albumine liquide e solide)	100
	3502 90	— altre:		
		— — albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
	3502 90 20	— — — inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	Dietanolammina (unicamente per albumine solide)	6 000

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

- uva fresca da tavola del codice NC ex 0806
- fondute del codice NC ex 2106
- vini Tokay del codice NC ex 2204
- tabacchi del codice NC ex 2401
- nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2. Disposizioni relative ai certificati*Presentazione dei certificati*

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210×297 millimetri.

- Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.
- Nel caso dei certificati per il vino Tokay (certificato 3), deve essere utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 g per metro quadrato. Il recto del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che evidenzia qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.
- Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

- sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;
- si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per ... chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati ⁽¹⁾

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
0806	Stati Uniti d'America	United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati	Washington DC
2106	Svizzera	Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK	Berna
2204	Ungheria	Országos Borminosító Intézet Budapest II, Frenke 1, Leo Utca I (Istituto nazionale per l'approvazione dei vini)	Budapest
2401	Stati Uniti d'America	Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati	Raleigh, North Carolina
	Canada	Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o i suoi uffici autorizzati	Ottawa
	Argentina	Cámara del Tabaco del Salta o i suoi uffici autorizzati	Salta
		Cámara del Tabaco del Jujuy o i suoi uffici autorizzati	San Salvador de Jujuy
		Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati	Posadas
	Bangladesh	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati	Dacca
	Brasile	Secretariat do commercio exterior	Rio de Janeiro
		Federação das indústrias do Rio Grande do Sul	Porto Alegre
		Federação das indústrias do Estado de Paraná	Curitiba
		Federação das indústrias do Estado do Catarina o i loro uffici autorizzati	Florianópolis
Cina	Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Shanghai	
	Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Qingdao	
	Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Hankou	
	Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Guangzhou	
	Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Dalian	

Codice NC	Paese di esportazione	Organismo emittente	Sede
2401 (segue)		Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Kunming
		Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Shenzhen
		Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati	Hainan
	Columbia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati	Bogotà
	Cuba	Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati	L'Avana
	Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati	Città di Guatemala
	India	Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati	Guntur
	Indonesia	— Lembaga Tembakou o i suoi uffici autorizzati — Lembaga Tembakou Sumatra Utara	Medan
		— Lembaga Tembakou Java Tengah	Sala
		— Lembaga Tembakou Java Timur I	Surabaya
		— Lembaga Tembakou Java Timur II	Jembery
	Messico	Secretaría de Comercio o i suoi uffici autorizzati	Città del Messico
	Filippine	Philippine Virginia Tobacco Administration o i suoi uffici autorizzati	Quezon City
Corea del Sud	Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati	Taejon	
Sri Lanka	Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati	Colombo	
Svizzera	Administration fédérale des Douanes, Section de l'imposition du tabac, o i suoi uffici autorizzati	Berna	
Thailandia	Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati	Bangkok	
ex 3102 3105	Cile	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago

(¹) Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Elenco dei certificati

- Certificato 1: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)
- Certificato 2: CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»
- Certificato 3: CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)
- Certificato 4: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)
- Certificato 5: CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

Certificato 1

1. Esportatore (¹)	2. Numero	ORIGINALE
4. Destinatario (¹)	3. ORGANISMO EMITTENTE	
6. Mezzo di trasporto (¹)	<p align="center">CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR» (sottovoce 0806 10 10 della nomenclatura combinata)</p>	
7. Luogo di sbarco (¹)		
8. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	9. Peso lordo (kg)	10. Peso netto (kg)
11. Peso netto (kg) (in lettere)		
<p>12. VISITO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera cv)</p> <p>Luogo Data</p> <p align="right">Timbro (o timbro stampato) e firma</p>		

(¹) Da completare da parte dell'esportatore.

Certificato 2

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	<p align="center">CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»</p> <p align="center">(sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata)</p> <p>N. ORIGINALE</p>	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. ORGANISMO EMITTENTE	
NOTE	4. Numero e data della fattura	
	5. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli	6. Massa lorda (kg)
7. Massa netta (kg)		
8. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE		
<p>Si certifica che il prodotto contenuto nei colli indicati nel presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none">— ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %,— è stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera, con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, e che— i formaggi Emmental e Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese di esportazione. <p>Luogo e data: Firma(e): Timbro dell'organismo emittente:</p>		
9. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

Certificato 3

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO TOKAY (ASZU, SZAMORODNI) N. ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. ORGANISMO EMITTENTE Orszagos Borminosito Intezet Budapest II, Franke 1, Leo Utca 1	
4. Mezzo di trasporto	NOTA:	
5. Luogo di sbarco		
6. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	7. Massa lorda (kg)	
	8. Litri	
9. Litri (in lettere)		
10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del vino Tokay considerato, secondo la legge ungherese, come autentico VINO TOKAY (Aszu e Szamorodni). Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 5, lettera c), del capitolo 22 della nomenclatura combinata dell'Unione europea. Luogo e data: Firma: Timbro:		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

Certificato 4

1. Esportatore	2. Numero	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. ORGANISMO EMITTENTE		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata)		
7. Marche e numeri, quantità e natura dei colli	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flue-cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air-cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air-cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire-cured» ⁽¹⁾.</p> <p>Luogo Data</p> <p align="right">Timbro (o timbro stampato) e firma</p>			

(¹) Cancellare la menzione inutile.

Certificato 5

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	<p align="center">CERTIFICATO DI QUANLITÀ NITRATO DEL CILE</p> <p align="center">(sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata)</p> <p>N. ORIGINALE</p>	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	<p>3. ORGANISMO EMITTENTE</p> <p align="center">República de Chile Servicio Nacional de Geología y Minería</p>	
4. Nave	<p>NOTE</p>	
5. Porto d'imbarco		
6. Polizza di carico		
7. Marche, numeri e quantità dei sacchi o indicazione «alla rinfusa»		8. Quantità in tonnellate
9. Quantità (tonnellate) in lettere		
<p>10. CERTIFICATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il Servizio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (1); — nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 %, prodotto in Cile e ottenuto per lisciviazione con acqua del minerala di nitrato detto «caliche», seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare (1). <p>Luogo e data: Firma: Timbro:</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

(1) Cancellare la mezione inutile.»